

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3510

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEGNAIOLI, MOLINARI, BAZZARO, BIANCHI, BOLDI, BONIARDI, COMENCINI, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, DI MURO, FURGIUELE, GIACOMETTI, GRIMOLDI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, LUCENTINI, MOSCHIONI, PAOLIN, PATASSINI, PICCOLO, PRETTO, TATEO, TOMASI, TONELLI, ZORDAN

Agevolazione fiscale per gli interventi di adeguamento degli stabilimenti balneari e delle attività turistico-balneari alle esigenze di accesso e fruizione da parte delle persone con disabilità

Presentata l'8 marzo 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata ad incentivare l'adeguamento degli stabilimenti balneari e delle attività turistico-balneari ai criteri della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole, nell'ottica di assicurarne l'accessibilità e la piena fruibilità da parte delle persone con disabilità, in armonia con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Il tema dell'accessibilità, quale presupposto imprescindibile per assicurare il godimento dei diritti e delle libertà fonda-

mentali da parte delle persone con disabilità, ha formato oggetto di numerosi atti e provvedimenti a livello europeo e nazionale.

Tra i più recenti si richiama, innanzitutto, la « Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 », oggetto della comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2021 (COM(2021) 101 final), nell'ambito della quale l'accessibilità, riferita in generale agli ambienti fisici e virtuali, alla comunicazione, all'informazione, ai beni e ai servizi, viene definita un « fattore abilitante dei diritti » e, in quanto tale, un « requisito per la piena partecipa-

zione delle persone con disabilità su un piano di parità con gli altri ».

Improntate ai medesimi principi sono anche le mozioni concernenti iniziative in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche approvate dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 maggio 2021 (mozioni n. 1-00212 n. 1-00481).

Le suddette mozioni, in effetti, hanno ribadito come l'accessibilità costituisca un « presupposto imprescindibile » per il godimento di tutti i diritti della persona, perché la sua garanzia consente alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente, di compiere le proprie scelte e di partecipare agli aspetti della vita su una base di uguaglianza con gli altri, come sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Sotto un ulteriore – e collegato – profilo, le medesime mozioni hanno rimarcato come la mancanza di accessibilità costituisca un freno alle potenzialità di numerosi settori economici, tra cui anche quello turistico, precludendo a milioni di persone, non soltanto persone con disabilità, ma anche persone anziane, donne in gravidanza e, in generale, altre persone con difficoltà nei movimenti, la possibilità di visitare luoghi e usufruire di servizi e beni di consumo.

Per accelerare il processo di transizione verso l'accessibilità, si è quindi affermata l'esigenza di conferire alle politiche in materia una « nuova connotazione », di modo che le prescrizioni e gli adempimenti burocratici che riguardano – tra l'altro – l'eliminazione delle barriere architettoniche e ambientali siano percepiti dai destinatari non più solamente come oneri e obblighi da rispettare ai sensi di legge, pena l'irrogazione di sanzioni, ma anche e soprattutto in termini di opportunità per lo

sviluppo della propria attività e dell'economia in generale.

Quanto sopra vale anche e soprattutto per il settore turistico, come ha dimostrato di comprendere bene il legislatore nel corso dell'esame dell'ultimo disegno di legge di bilancio. L'articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha istituito, infatti, un apposito fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato proprio alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica da parte delle persone con disabilità, per favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa.

Ebbene, in linea con la nuova connotazione delle politiche in materia di disabilità, fatta propria anche dall'ultima legge di bilancio, la presente proposta di legge prevede una misura incentivo, nella forma della detrazione fiscale, per incentivare l'adeguamento degli stabilimenti balneari e delle attività turistico-balneari ai criteri della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole, sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Si propone quindi di mutuare lo schema attraverso i quali vengono solitamente incentivati gli interventi di rifacimento ed efficientamento energetico degli edifici e di metterlo al servizio (anche) dell'accessibilità, in particolare di quella turistico-balneare, al duplice fine di sostenere la ripartenza del settore e, soprattutto, di promuovere e tutelare il diritto delle persone con disabilità di godere pienamente del proprio tempo libero in maniera indipendente e su basi di uguaglianza con gli altri.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le spese documentate, sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, relative agli interventi finalizzati a consentire o migliorare l'accessibilità agli immobili, alle attrezzature e ai servizi degli stabilimenti balneari e delle attività turistico-balneari da parte delle persone con disabilità, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 90 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in due quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quello successivo.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro per le disabilità, sono individuati:

a) i soggetti che possono accedere al beneficio di cui al comma 1, comprendendo tra questi i titolari delle attività di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ubicate in località balneari;

b) le categorie degli interventi per cui spetta il beneficio di cui al comma 1, con indicazione dei relativi limiti di spesa, in conformità ai principi della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

3. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'am-

bito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

